

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di maggio, alle ore diciannove.

15 maggio 2014, ore 19

In Piacenza, via IV Novembre n. 132.

Dinanzi a me dottor Carlo Brunetti, Notaio in Piacenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza, è personalmente comparso il signor:

- **BOLZONI Emilio**, nato a Piacenza il giorno 25 settembre 1952, domiciliato a Piacenza, Via G. Bruno n. 2, codice fiscale BLZ MLE 52P25 G535S.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"BOLZONI S.P.A."

con sede in Podenzano (PC), località I Casoni, Via 1° Maggio n. 103, capitale sociale euro 6.498.478,75 (seimilioni quattrocentonovantottomilaquattrocentosettantotto virgola settantacinque) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza: 00113720338, REA n. PC-87382, mi richiede, nei termini di cui all'art. 2375, ultimo comma, del Codice Civile, di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, tenutasi il giorno 29 aprile 2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58;
3. Dimissioni di un consigliere di amministrazione; proposta di riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da undici a dieci; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche allo statuto sociale, principalmente, anche se non esclusivamente, per adeguamento alle disposizioni di cui alla legge n. 120 del 12/07/11; conseguenti modifiche agli articoli 8, 14 e 22. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Io Notaio dò atto, con il presente verbale, che in data 29

aprile 2014, con inizio alle ore undici e trentasei minuti, in Podenzano, località "I Casoni", via 1° Maggio n. 103, si è svolta alla mia presenza la parte straordinaria dell'assemblea della predetta società.

Ha assunto la presidenza dell'assemblea, a' sensi di legge, il qui comparso signor BOLZONI Emilio nella predetta sua qualità, il quale, dopo aver dato atto che l'assemblea aveva già esaurito la parte ordinaria come da separata verbalizzazione, ha richiamato tutte le avvertenze già svolte in apertura della sessione ordinaria, in quanto rilevanti anche per la trattazione degli argomenti della parte straordinaria, in particolare per ciò che concerneva:

--- l'avvenuto assolvimento delle prescritte formalità di convocazione di questa assemblea (avviso pubblicato in data 20 marzo 2014 sul sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", n. 78 del 20/3/2014, a pagina 24, e con le altre modalità previste dalla normativa vigente);

--- lo svolgimento della stessa nella data odierna in prima convocazione;

--- l'assenza di richieste di integrazione dell'ordine del giorno e di proposte di deliberazione ex art. 126-bis, T.U.F.;

--- la presenza alla riunione dei seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente stesso: Roberto Scotti, amministratore delegato, Pier Luigi Magnelli, Franco Bolzoni, Paolo Mazzoni, Raimondo Cinti e Giovanni Salsi, e l'assenza giustificata dei consiglieri Luigi Pisani, Davide Turco, Claudio Berretti e Karl-Peter Otto Staack;

--- la presenza alla riunione di tutti i sindaci effettivi Picone Giorgio, Presidente, Baldi Carlo e Anelli Maria Gabriella;

--- la presenza di dipendenti e collaboratori della società;

--- l'attivazione di un impianto di audio-registrazione al fine di agevolare la verbalizzazione;

--- le indicazioni sulla composizione del capitale sociale (di Euro 6.498.478,75 (seimilioni quattrocento novantotto mila quattrocento settantotto virgola settantacinque), suddiviso in numero 25.993.915 (venticinque milioni novecento novantatremi lanovecento quindici) azioni ordinarie prive del valore nominale, ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana), l'attuale mancato possesso, da parte di Bolzoni s.p.a., di azioni proprie ed il fatto che la Società non aveva emesso azioni munite di particolari diritti;

--- l'avvenuto accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, in proprio ovvero quali delegati di Azionisti o comunque di Aventi diritto al voto, mediante riscontro con le prescritte comunicazioni giunte

dagli intermediari; l'avvenuta verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e l'acquisizione delle deleghe agli atti sociali;

--- l'identità dei soci che disponevano di partecipazioni superiori al 2% (due per cento) del capitale sociale di Bolzoni s.p.a. rappresentato da azioni con diritto di voto, e precisamente:

"Penta Holding S.r.l.", n. 13.066.144 (tredicimilionisessantaseimilacentotrentaquattro) azioni, pari al 50,266% (cinquanta virgola duecentosessantasei per cento);

"Tamburi Investment Partners s.p.a.", n. 2.054.015 (duemilionicinquantaquattromilaquindici) azioni, pari al 7,902% (sette virgola novecentodue per cento);

"Lazard Frères Gestion", n. 1.629.000 (unmilione seicentotrentanove) azioni, pari al 6,267% (sei virgola duecentosessantasette per cento);

Agostino Covati, n. 996.442 (novecentonovantaseimilaquattrocentoquarantadue) azioni, pari al 3,833% (tre virgola ottocentotrentatré per cento);

Karl Peter Otto Staack, n. 912.282 (novecentododicimiladuecentottantadue) azioni, pari al 3,510% (tre virgola centodieci per cento);

Paolo Mazzoni, n. 901.665 (novecentounomilaseicentosessantacinque) azioni, pari al 3,469% (tre virgola quattrocentosessantatanove per cento);

--- l'assenza, per quanto noto alla società, di patti rilevanti ex art. 122, T.U.F.;

--- l'avvenuta designazione dell'avvocato Guido Garettini quale rappresentante degli Azionisti ex art. 135-undecies del T.U.F. e la comunicazione di questi di non avere ricevuto deleghe di voto;

--- la tempestiva messa a disposizione di ogni interessato di moduli di delega alla partecipazione ed al voto;

--- la circostanza che non constavano essere state promosse sollecitazioni di deleghe ex art. 136, T.U.F.;

--- la circostanza che nessun avente diritto si era avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea sull'ordine del giorno di parte straordinaria ex art. 127-ter T.U.F.;

--- il rispetto delle disposizioni di legge concernenti la tutela nel trattamento dei dati personali acquisiti in relazione allo svolgimento di questa Assemblea;

--- la vigenza del regolamento assembleare approvato in data 29 aprile 2011, applicabile anche a questa assemblea;

--- le agevolate modalità prescritte ad ogni avente diritto al voto per prendere la parola, la durata consentita agli interventi ed alle repliche, le modalità di recepimento degli interventi nel verbale;

--- le modalità di svolgimento delle votazioni;

--- la raccomandazione ad ogni Azionista che intendesse assentarsi di comunicare il proprio nominativo alla postazione in fondo alla sala.

Quindi il Presidente ha comunicato che erano presenti, in proprio o per delega, numero 7 (sette) azionisti, in rappresentanza di 14.161.669 (quattordicimilionicentosessantunomilaseicentosessantanove) azioni, pari al 54,480% (cinquantaquattro virgola quattrocentottanta per cento) delle n. 25.993.915 (venticinquemilioninovecentonovantatremilanovecentoquindici) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale.

Ha pertanto dichiarato l'assemblea validamente costituita in sessione straordinaria ed atta a deliberare sul seguente unico punto posto all'ordine del giorno:

"1. Modifiche allo statuto sociale, principalmente, anche se non esclusivamente, per adeguamento alle disposizioni di cui alla legge n. 120 del 12/07/11; conseguenti modifiche agli articoli 8, 14 e 22. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Quindi ha rinnovato l'invito agli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto con riferimento all'unico punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria e, dopo aver dato atto che nessuno denunciava l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, ha dato altresì atto di quanto segue:

- la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione per l'Assemblea, redatta a' sensi dell'art. 125-ter T.U.F. e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, era stata inviata in termini a Consob e da Consob non erano pervenute osservazioni;

- la relazione medesima era stata messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2014 presso la sede sociale, sul sito www.bolzoni-auramo.it e nelle altre forme prescritte dalla normativa vigente, nonché fornita a chiunque ne avesse fatto richiesta e distribuita ai presenti all'assemblea.

In considerazione dell'avvenuta tempestiva pubblicazione e diffusione dei documenti rilevanti, sopra enunciati con i rispettivi termini di pubblicazione, con riferimento all'unico punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente ha proposto di ometterne la lettura, fatta eccezione per la proposta deliberativa formulata dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea, ed ha messo ai voti la suddetta proposta, dando preventivamente atto che erano presenti al momento, in proprio o per delega, numero 7 (sette) azionisti, in rappresentanza di 14.161.669 (quattordicimilionicentosessantunomilaseicentosessantanove) azioni, pari al 54,480% (cinquantaquattro virgola quattrocentottanta per cento) del capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente ha attestato che l'assemblea, con voto unanime manifestato per alzata di

mano, aveva approvato la proposta.

Quindi ha proceduto a dar lettura del seguente testo di deliberazione;

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di "Bolzoni S.p.A."

delibera

di modificare gli articoli 8, 14 e 22 dello statuto sociale nei termini che seguono:

Articolo 8

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso da pubblicarsi nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'avviso di convocazione dovrà contenere ogni indicazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.

Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), avranno diritto di presentare una lista di candidati.

Le liste presentate dai Soci e dal Consiglio di

Amministrazione uscente dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentino un numero di consiglieri pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati almeno pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

(ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo fino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in

cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera, nel rispetto delle proporzioni minime previste dalla legge e dai regolamenti in materia di riparto tra generi e nel rispetto del numero minimo di legge di consiglieri aventi i requisiti d'indipendenza, con le maggioranze di legge.

In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

(i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

(ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero residuino candidati non in possesso dei necessari requisiti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del

Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, ciascun membro del Collegio Sindacale può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo ed almeno due membri del medesimo Collegio possono convocare l'Assemblea.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

La composizione per generi del collegio sindacale deve rispettare le previsioni di legge, al riguardo di tempo in tempo vigenti e comunque tanto i sindaci effettivi in carica quanto i sindaci supplenti devono rappresentare entrambi i generi.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci.

Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Ogni lista dovrà indicare almeno un candidato nella sezione dei sindaci effettivi ed almeno un candidato nella sezione dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Se formata da un numero di candidati superiore al numero minimo prescritto, ciascuna delle sezioni di ciascuna lista deve includere, ai primi ovvero unici due posti, candidati di genere diverso tra loro. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di

violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale; le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971/1999, risultino collegati tra loro, la percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di legge e di regolamento stabilite per tale eventualità, è ridotta alla metà.

La titolarità della quota di minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Le liste così presentate devono essere corredate

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e

(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni soggetto legittimato ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.

Qualora, con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri supplenti, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, alla necessaria sostituzione.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro dell'altro sindaco supplente.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, ovvero qualora i candidati come sopra individuati non siano in possesso dei necessari requisiti di genere per la regolare integrazione del collegio, e comunque nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci

effettivi e/o supplenti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista, salvo che, per il rispetto del vincolo di genere, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista.

Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13, sempre nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto."

* * * * *

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di "Bolzoni S.p.A."

delibera altresì

di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari e/o opportuni per l'esecuzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, della presente delibera e per apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali al testo dello statuto sociale che fossero richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione al registro delle imprese."

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Poichè nessun ha chiesto la parola, ha posto ai voti la

proposta da lui precedentemente letta, dopo aver dato atto che erano presenti al momento della votazione, in proprio o per delega, numero 7 (sette) azionisti, in rappresentanza di numero 14.161.669 (quattordicimilionicentosessantunomilaseicentosessantanove), pari al 54,480% (cinquantaquattro virgola quattrocentottanta per cento) del capitale sociale. All'esito della votazione, il Presidente ha attestato che l'assemblea, con voto unanime manifestato per alzata di mano, aveva approvato la suddetta proposta.

Il Presidente mi ha consegnato quindi:

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

-- il testo integrale dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata con le modifiche derivanti dalla delibera sopra approvata, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

Quindi ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti venti.

Il comparente, in occasione della riunione assembleare del 29 aprile 2014, nella sua qualità di Presidente dell'assemblea ha dispensato espressamente me Notaio dal dare lettura degli allegati al presente verbale, dispensa che, ove occorra, ripete ora espressamente in sede di redazione del presente verbale.

Spese ed imposte del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della società.

La presente verbalizzazione differita viene chiusa alle ore diciannove e ventisei minuti.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e a mano e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto al comparente che lo ha approvato.

Occupava tredici pagine intere e parte della quattordicesima pagina, per complessivi quattro fogli di carta.

Il presente atto è sottoscritto alle ore diciannove e ventotto minuti.

Firmato:

Emilio Bolzoni

Carlo Brunetti notaio (L.S.)